



D.P.C.M. 10 APRILE 2020 NUOVI CODICI ATECO NUOVI ALLEGATI

Comunichiamo le NUOVE attività che potranno aprire dalla data di **martedì 14 aprile**:

- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
- Commercio al dettaglio di libri
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini

Si ritiene che oltre ai vestiti possano essere vendute le **calzature per bambino** non esistendo un codice Ateco specifico per l'attività di commercio al dettaglio di calzature da bambino.

Oltre a:

- Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
- Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero; fabbricazione di articoli in paglia e materiale da intreccio
- Fabbricazione di utensileria ed azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
- Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettriche
- Fabbricazione di computer e unità periferiche
- Commercio all'ingrosso di carta e cartone
- Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
- Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
- Organizzazioni e organismi extraterritoriali

Queste attività si aggiungono a quelle che già potevamo essere esercitate.

Ricordiamo che:

“sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità individuate [nell'Allegato 1](#), sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, **purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività**”

Ciò significa che in caso di vendita di prodotti non previsti dai codici Ateco dell'Allegato 1 deve essere inibito l'accesso alle zone del negozio che comprendono tali prodotti.

Vai all'allegato 1 <http://www.confcommercioveneziaterraferma.it/download/6000/>



Dobbiamo seguire le misure igieniche sanitarie previste dall'Allegato 4

Vai all'allegato 4 <http://www.confcommercioveneziaterraferma.it/download/6009/>

Scarica il cartello dell'allegato 4 <http://www.confcommercioveneziaterraferma.it/download/6019/>

- a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) Evitare abbracci e strette di mano;
- d) Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico; pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcool.

Gli esercizi commerciali devono seguire le misure previste dall'Allegato 5

Vai all'allegato 5 <http://www.confcommercioveneziaterraferma.it/download/6012/>

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria;
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi a pagamento;
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;



7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) Attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) Per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) Per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Tiziana Molinari
